



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 22/12/2023

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Presidente	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	No
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	No
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	No
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- L'art. 13, co.2, L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) disponeva la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per il riscaldamento degli immobili siti nelle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio da individuare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- Dette agevolazioni sono state prorogate fino al 31.12.2011 per effetto dell'art.2, co.13, L. 203/2008 (legge finanziaria 2009) e dei chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle Dogane di Roma con nota prot. 178604 R.U. del 31.12.2009, con la quale si precisa che la previsione di cui al citato art.2 non è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie relative agli anni 2010 e 2011 ;

EVIDENZIATO che la richiamata nota dell'Agenzia delle Dogane chiarisce che “ ... *il beneficio di cui all'art.8,co.10, L. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art.4, D.L. 268/2000 come ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse ...* ” ;

PRECISATO che :

- con propria successiva nota prot. 3332 R.U. del 16.03.2011, l'Agenzia delle Dogane di Roma ha chiarito che “ ... *il comma 12 dell'art. 2, l. 2003/2008 (legge finanziaria 2008) ha reso strutturale a partire dall'anno 2009 l'aumento previsto dall'art.5, D.L. 356/2001 convertito con modificazioni in L.418/2001, di lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di GPL, delle riduzioni di costo stabilite (rispettivamente nella misura di lire 200 per litro di gasolio e lire 208 per chilogrammo di GPL) dall'art.8, co.10, lett. c), L. 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate, unitamente alla Regione Sardegna). L'art. 2, co.13, L. 203/2008 ha invece rinnovato, a decorrere dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2009, l'applicazione delle disposizioni in materia di accisa, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, co.12, L. 448/2001. La previsione di cui all'art. 2, co.13, L.203/2008 che ha prorogato tale ampliamento non è stata reiterata nella legge finanziaria né per l'anno 2010, né per l'anno 2011. Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopracitata legge finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell'art. 8, co.10, lett. c, punto 4, L. 448/1998, come modificata dall'art.12, co.4, L. 488/1999 e di quanto stabilito dall'art. 4, D.L. 268 del 30.09.2000, convertito in L. 354/2000. In buona sostanza il beneficio di cui si tratta è applicabile alle frazioni o porzioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art.4, D.L. 268/2000 come, porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse ...* ” ;
- l'Agenzia delle Dogane di Roma, con ulteriore nota prot. 152093 R.U. del 28.12.2012 ha altresì chiarito che “ ... *da quanto sopra emerge, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro paese, la piena vigenza dell'art. 8, co.10, lett. c), L. 448/1998 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria ...* ” ;

CONSIDERATO che la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ed il D.L. 162/2019 (c.d. Decreto fiscale) convertito con modificazioni in L. 8/2020, non abroga tale beneficio e pertanto lo stesso è tuttora applicabile ;

PRESO ATTO che i Comuni devono, in esecuzione dell'art.8, co.10, lett. c) punto 4, L. 448/1998 (rubricata "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e ss.mm.ii.*") , con propria deliberazione consiliare, da inviare al Ministero delle Finanze ad al Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), individuare ogni anno le frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E , di cui al D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. ;

ATTESO che i competenti uffici comunali hanno provveduto a produrre la necessaria documentazione di supporto alla presente deliberazione, che deve intendersi qui come integralmente richiamata ;

PRECISATO che :

- il beneficio di cui trattasi, sussiste solo " ... *nelle frazioni non metanizzate ricadenti al fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale* ... " ;
- l'elenco analitico delle predette frazioni è riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, insieme alla perimetrazione del centro abitato ed alla planimetria delle rete gas predisposte dal competente Ufficio Tecnico Comunale ;
- sono comunque considerate "frazioni" gli immobili o le aree pertinenziali site in qualunque zona del territorio comunale, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, prospicienti strade o tratti di strade prive della rete gas metano ;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. ;
- La L. 448/1998 ;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- l'art.13, co.2, L. 448/2001 (legge finanziaria 2002)
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ;
- il D.L. 162/2019 (c.d. Decreto fiscale) convertito con modificazioni in L. 8/2020 ;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

RICONOSCUTA la propria competenza decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- 2) Di individuare tenuto conto di quanto di cui in premessa, le aree non metanizzate, così come riportato nell'elenco allegato alla presente deliberazione (All. "A");
- 3) Di approvare l'elenco di cui al punto precedente;
- 4) Di precisare che le aree di cui al punto precedente sono quelle ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;
- 5) Di considerare comunque "frazioni", anche gli immobili o le aree pertinenziali site in qualunque zona del territorio comunale, al di fuori del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, prospicienti a strade o a tratti di strada prive di rete gas metano;
- 6) Di notificare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, co. 10, lett. c), punto 4, L. 448/1998 e ss.mm.ii., tramite pec, all'indirizzo riscom@pce.finanze.it ;
- 7) Di formulare al Responsabile del Servizio Tecnico idoneo atto di indirizzo affinché ponga in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

Ravvisata l'urgenza;

Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 15/01/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 15/01/2024

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale

.....